



***DETERMINAZIONE  
AUSL DELLA ROMAGNA***

**Anno 2020**

**N. 1382**

**Data 16/04/2020**

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19 - CONTRATTO STIPULATO IN DATA 19.03.2020 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OPERATORE ECONOMICO: LPC HOLDING LTD DI HONG KONG - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 e 63, COMMA 2, LETT. C), D.LGS. 50/2016 - CIG: 82528302C3.

**AUSL DELLA ROMAGNA**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**  
**U.O. ACQUISTI AZIENDALI**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – CONTRATTO STIPULATO IN DATA 19.03.2020 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – OPERATORE ECONOMICO: LPC HOLDING LTD DI HONG KONG – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 e 63, COMMA 2, LETT. C), D.LGS. 50/2016 – CIG: 82528302C3.**

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile) ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 49, 63 e 163;
- D.L. 02/03/2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19" ed in particolare all'Art. 34.

Atti presupposti:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 287 del 03/09/2019 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti Aziendali";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 426 del 30/12/2019 ad oggetto "Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative", con la quale sono stati confermati fino al 30/06/2020 gli incarichi di direzione di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all'U.O. Acquisti Aziendali.

**Premesso che:**

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di

emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- in conseguenza alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i cd. "soggetti attuatori", di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 relativamente all'acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l'assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al medesimo provvedimento, in ragione dell'aggravamento dell'attuale contesto di criticità, si dispone che il comma 5 dell'art. 3 della precedente Ordinanza n. 630/2020 sia sostituito nei termini tali da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai "soggetti attuatori" di provvedere:
  - ove si proceda con la procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici;
  - ove si proceda con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità prescritte all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020, in ragione dell'ulteriore aggravamento del citato contesto di criticità, si è disposto:
  - la priorità degli acquisti inerenti l'acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, da parte dei soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020;
  - la deroga al comma 18 dell'art 35 del D.Lgs. 50/2016, ammettendo l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione;
  - la deroga all'art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, ove necessario e previa adeguata motivazione;
- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 la Regione Emilia-Romagna è stata nominata "Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- all'Art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stabilito che i soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020 sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al D.Lgs 50/2016;
- preso atto che allo stato attuale, poiché tutte le esigenze di approvvigionamento di DPI ed altri dispositivi medicali per l'emergenza Covid-19 non possono essere fronteggiate se non con un'azione congiunta degli Enti preposti (Protezione Civile, Regione, Aziende USL), sussistono i presupposti legittimanti tesi a porre in campo, senza indugio, tutte le azioni necessarie previste dall'art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9, da

parte di questa Azienda USL in qualità struttura regionale coordinata dal Presidente della Regione Emilia Romagna, nominato soggetto attuatore con il citato Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 42 del 20/03/2020 ad oggetto "Misure organizzative servizio sanitario regionale per fronteggiare l'emergenza covid-19", con cui si stabilisce: "di avvalersi delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e servizi e la realizzazione di lavori che rientrano negli ambiti di competenza delle stesse, in quanto necessari per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che le stesse adottano gli atti necessari per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni/servizi stipulando anche i relativi contratti;

**Visto** l'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale così testualmente dispone: "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: [omissis] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici";

**Tenuto conto che:**

- nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per procedere all'applicazione dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, stante la situazione di oggettiva emergenza dovuta al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare delle mascherine facciali, chirurgiche e filtranti, nonché dei camici di isolamento rappresenta attualmente un problema avente rilevanza di carattere mondiale, anche a causa della chiusura da parte di molti stati esteri dell'esportazione di dispositivi di protezione e medicali;

**Dato atto** che è stata rappresentata (con comunicazione via e-mail del 16.03.2020 del Direttore della Farmacia Centralizzata di Pievesestina), l'esigenza di stipulare in urgenza un contratto diretto con un fornitore extra Unione Europea, LPC HOLDING LTD, con sede Hong Kong, Room 630, 6/F, Shun Commercial Building 8 Des Voeux Road West, Sheung Wan, per la fornitura di DPI necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19;

**Rilevata** l'esigenza non procrastinabile di impegnare con immediatezza il fornitore al fine di assicurare l'approvvigionamento all'Azienda USL nel contesto emergenziale in atto, a tutela dell'incolumità pubblica e del personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso;

**Dato atto** che è stato fornito parere di idoneità tecnica dei prodotti (camici, mascherine chirurgiche e mascherine filtranti FFP2) da parte della Direzione Farmacia Centralizzata di Pievesestina;

**Visto** l'art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016 recante "Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali", il quale prevede che "Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi;

**Visto** l'Accordo sugli Appalti Pubblici, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, così come modificato con Prot. 30-3-2012 recante "Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici", Pubblicato nella G.U.U.E. 7 marzo 2014, n. L 68;

**Verificato** che Hong Kong e la Cina fanno parte dell'accordo appalti pubblici per la commercializzazione di tutti i beni, come da appendice n. 1 al suddetto protocollo di modifica;

**Precisato che**, che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, sono già stati eseguiti i controlli previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, così come indicato dalla vigente normativa e che l'Operatore Economico risulta in possesso, per quanto compatibili trattandosi di fornitore extra U.E., dei requisiti di natura soggettiva per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

**Dato atto** che, a fronte delle descritte circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio ed al fine di non perdere la possibilità di acquistare i suddetti indispensabili Dispositivi di Protezione Individuale, il Direttore ad interim dell'U.O. Acquisti Aziendali ha proceduto a sottoscrivere digitalmente, unitamente al fornitore, il contratto in data 19.03.2020, contratto al quale si è data immediata esecuzione e che è conservato agli atti di questa U.O. Acquisti Aziendali;

**Rilevato** che l'Operatore Economico, in quanto fornitore extra Unione Europea, ha chiesto di consegnare la merce al prezzo cosiddetto "CIF Aeroporto di Milano Malpensa «as per Incoterms® 2020 ICC»", ossia con oneri di gestione e di presa in carico diretta della merce da parte della committente Azienda USL presso l'Aeroporto di arrivo in Italia, a Milano Malpensa;

**Vista** la comunicazione via mail datata 09.04.2020 inviata dal consulente fiscalista aziendale, il quale informa che l'Agenzia Dogane e Monopoli ha aggiornato le procedure operative e le prassi dichiarative per lo sdoganamento in franchigia delle merci per COVID-19 nei casi in cui l'importazione venga effettuata da soggetti diversi dagli organismi pubblici destinatari sia delle merci, sia dei benefici dell'esenzione da dazi doganali e da Iva previsti dalla Decisione UE 491/2020.

**Vista** la Decisione 3 aprile 2020, n. 2020/491 dell'Unione Europea - "DECISIONE DELLA COMMISSIONE relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2020) 2146]", a norma della quale i DPI in contesto, essendo destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 da parte di un Ente Pubblico, quale è l'Azienda USL della Romagna, sono ammessi in esenzione dai dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/132/CE;

**Considerato** che per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento e l'attività di trasporto dei colli dall'Aeroporto di Malpensa al Magazzino di Pievesestina questa Azienda ha provveduto ad incaricare, per il tramite dell'U.O. Programmazione Beni e Servizi, fornitori specializzati nei relativi settori, acquisendo smart CIG a copertura dei presunti costi, rispettivamente stimati in € 1.000,00 (IVA esclusa) per singolo sdoganamento ed in € 740,00 (IVA esclusa) per singolo viaggio;

**Dato atto** che si è provveduto all'anticipazione del prezzo, come previsto dalla normativa emergenziale sopra richiamata e che prima della consegna, sono state concordate fra il fornitore e il Direttore della U.O. Farmacia Centralizzata di Pievesestina alcune modifiche nelle tipologie e nei quantitativi di DPI necessari a fronteggiare l'emergenza Coronavirus, come da scambio di mail agli atti;

**Considerato** che, con e-mail agli atti del 5.4.2020, l'operatore economico ha comunicato l'insorgere di problemi nell'esportazione dei DPI già commissionati, conseguenti all'emanazione, da parte del governo cinese, di ulteriori misure restrittive, a decorrere dal 01.04.2020, esplicitandole nei termini seguenti "A causa delle nuove politiche relative all'esportazione di materiale medico, emesse congiuntamente dal Ministero del Commercio, dal Dipartimento delle dogane generali e dall'Ufficio nazionale per l'amministrazione dei Farmaci il 31 marzo e valido dal 1 ° aprile 2020, il nostro primo lotto di spedizione di 510.000 maschere mediche risulta bloccato nel magazzino dell'aeroporto di Pudong Shanghai dal 8 marzo 2020. La nuova politica richiede che il produttore dei materiali medici che saranno esportati deve fornire due certificati (certificato CFDA e certificato CE per i prodotti) mentre è richiesto solo il certificato CE o FDA prima del 31 marzo 2020";

**Rilevato** che la prima partita di DPI è stata consegnata in data 10/04/2020 (n. 6.620 camici e 90.000.mascherine FFP2), mentre per la restante fornitura, a fronte delle problematiche insorte nell'esportazione come sopra rappresentate, la Società LPC HOLDING LTD ha già provveduto a restituire € 400.000,00, impegnandosi a rimborsare il residuo importo, detratto il compenso per le prestazioni già eseguite, fino a concorrenza dell'intero prezzo anticipato, nel caso in cui anche le ulteriori spedizioni non vadano a buon fine per gli stessi motivi;

**Attestata** la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del Responsabile che sottoscrive in calce;

**Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali", così come integrata e modificata dalla Deliberazione n. 225 del 02/07/2019 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali – Integrazioni e modifiche" e dalla Deliberazione nr. 24 del 23/01/2020 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali – modifiche";

## **DETERMINA**

per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate:

1. **di provvedere**, ai sensi degli artt. 49 e 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per ragioni di estrema urgenza di sanità pubblica internazionale, derivanti dalla epidemia da Covid-19 come decretata dalle autorità competenti con i provvedimenti in premessa richiamati, ad affidare all'operatore economico LPC HOLDING LTD, con sede Hong Kong, extra Unione Europea, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (camici, mascherine chirurgiche e mascherine filtranti FFP2), per un importo complessivo pari a € 1.139.800,00 - CIF Aeroporto di Milano Malpensa «as per Incoterms® 2020 ICC», ossia con oneri di gestione e di presa in carico diretta della merce da parte della committente Azienda USL della Romagna presso l'Aeroporto di arrivo in Italia;
2. **di precisare** che ai sensi della Decisione 3 aprile 2020, n. 2020/491 dell'Unione Europea - "DECISIONE DELLA COMMISSIONE relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020", i DPI oggetto del contratto di cui al punto precedente sono ammessi in esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni;
3. **di precisare** che per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento e l'attività di trasporto dei colli dall'Aeroporto di Malpensa al Magazzino di Pievesestina questa Azienda ha provveduto ad incaricare, per il tramite dell'U.O Programmazione Beni e Servizi, fornitori specializzati nei relativi settori, acquisendo smart CIG a copertura dei presunti costi, rispettivamente stimati in € 1.000,00 (IVA esclusa) per singolo sdoganamento ed in € 740,00 (IVA esclusa) per singolo viaggio;
4. **di dare atto** che, al fine di non perdere la possibilità di acquistare i suddetti indispensabili Dispositivi di Protezione Individuale, il contratto è stato sottoscritto in urgenza dal Direttore ad interim dell'U.O. Acquisti Aziendali e dal legale rappresentante della Società LPC HOLDING LTD in data 19.03.2020;
5. **di ratificare ed approvare** con il presente provvedimento il suddetto contratto stipulato in data 19.03.2020, conservato agli atti di questa U.O. Acquisti Aziendali, fatte salve alcune modifiche concordate fra il fornitore e il Direttore della U.O. Farmacia Centralizzata di Pievesestina nelle tipologie e nei quantitativi di DPI necessari a fronteggiare l'emergenza Coronavirus, come da scambio di e-mail agli atti;
6. **di precisare** che la prima partita di DPI è stata consegnata in data 10/04/2020 (n. 6.620 camici e 90.000.mascherine FFP2), mentre per la restante fornitura, a fronte delle problematiche insorte nell'esportazione come in premessa rappresentate, la Società LPC HOLDING LTD ha già provveduto a restituire € 400.000,00, impegnandosi a rimborsare il residuo importo, detratto il compenso per le prestazioni già eseguite, fino a concorrenza dell'intero prezzo anticipato, nel caso in cui anche le ulteriori spedizioni non vadano a buon fine;
7. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, sono già stati eseguiti i controlli previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, così come indicato dalla vigente normativa e che l'Operatore Economico risulta in possesso, per quanto compatibili trattandosi di fornitore extra U.E., dei requisiti di natura soggettiva per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
8. **di dare atto** che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione della fornitura in contesto sarà in capo al Direttore della Farmacia Centralizzata di Pievesestina dell'Azienda USL della Romagna;

9. **di stabilire** che il CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **82528302C3**;
10. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale nonché, per l'esecuzione e per quant'altro di competenza, al DEC ed alle seguenti articolazioni organizzative:
- U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina;
  - U.O. Programmazione Beni e Servizi;
  - U.O. Sistemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari;
  - U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;
  - U.O. Acquisti Aziendali.

Allegati: nessuno.

Il Direttore ad interim  
U.O. Acquisti Aziendali  
(Dott.ssa Orietta Versari)

---

**Determinazione n. 1382 del 16/04/2020 ad oggetto:**

EMERGENZA COVID-19 - CONTRATTO STIPULATO IN DATA 19.03.2020 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OPERATORE ECONOMICO: LPC HOLDING LTD DI HONG KONG - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 e 63, COMMA 2, LETT. C), D.LGS. 50/2016 - CIG: 82528302C3.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 17/04/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Il presente atto è stato inviato in data 17/04/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato  
F.to Digitalmente